



Diritto & Fisco

POLTRONE CHE SCOTTANO

in edicola con



classabbonamenti.com
primaedicola.it

DECRETO PNRR/ Le misure fiscali nel provvedimento approvato in consiglio dei ministri

E-fattura, obbligo dal 1° luglio Dal 30/6 sanzioni a chi non accetta i pagamenti con i Pos

DI CRISTINA BARTELLI

Dal primo luglio fattura elettronica obbligatoria anche per le partite Iva nel regime dei forfettari. Una platea di circa 1,7mln di soggetti che rappresentano il 47% delle partite Iva in Italia secondo i dati del dipartimento delle finanze. Dal 30 giugno 2022 invece entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con i pos. In arrivo infine nuovi adempimenti sul super bonus e i dati da inviare all'Enea. Sono queste le tre novità delle disposizioni fiscali inserite all'interno del decreto Pnrr2 approvato ieri dal consiglio dei ministri.

Anticipo di sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano i paga-

menti con i Pos. Il primo decreto Pnrr (dl 152/21) nell'iter di conversione in legge aveva recepito un emendamento che sbloccava l'applicazione delle sanzioni per gli esercenti che si rifiutano di far pagare con i pos. La norma che ha introdotto l'obbligo è del 2012 e finora non è stata mai applicata. Nell'articolo 15 comma 4 bis del dl 179/2012 (modificato come detto dal dl pnr1) si stabiliva che a far data dal primo gennaio 2023 gli esercenti e i professionisti che non avrebbero accettato pagamenti con i pos avrebbero visto arrivare una sanzione pari a una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. La modifica introdotta con il decreto legge di ieri anti-

cipa l'entrata in vigore delle sanzioni al 30 giugno 2022. Quindi le sanzioni scatteranno tra 2 mesi invece che 8.

Obbligo di e-fattura dal primo luglio per tutti i forfettari. Era uno degli obiettivi di contrasto all'evasione Iva individuato in un documento che il ministero dell'economia aveva inviato a dicembre alla commissione europea, l'estensione della fatturazione elettronica al popolo dei forfettari prende forma. La disposizione prevede l'eliminazione dell'esenzione vigente al meccanismo di rendicontazione digitale. In questo caso le circa un milione e settecentomila partite Iva che applicano il regime forfettario (particolari condizioni di favore tributario al rispetto di determinate condizioni economiche e reddituali) dal primo lu-

glio 2022 opereranno solo con le fatture elettroniche mandando in soffitta i documenti cartacei. La disposizione fornisce un periodo di tolleranza. Si stabilisce che: «Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».

Invio dati super bonus all'Enea. Le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus e Eco bonus dovranno essere trasmessi all'Enea. La trasmissione dei dati all'ente ha l'obiettivo, stabilisce la norma di «effet-

tuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici». L'Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi tra gli altri al ministero della transizione ecologica, al ministero dell'economia e delle finanze.

Arriva anche un direttore generale per gestire le nuove competenze individuate in questo modo per l'Enea.

Il testo del decreto



© Riproduzione riservata

Certificato di parità di genere come criterio premiale negli appalti

DI MICHELE DAMIANI

Riduzione del 30% della cauzione provvisoria dovuta alle stazioni appaltanti dalle aziende che vogliono partecipare alla gara. Inserimento della certificazione per la parità di genere tra i criteri premiali dei bandi pubblici. Queste le novità introdotte dal decreto semplificazione Pnrr, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, in tema di politiche per la parità di genere. In particolare, viene prevista un'opera di rafforzamento della certificazione di cui all'articolo 46 bis del dlgs 198/2006, andando a modificare il codice degli appalti (dlgs 50/2016). Oltre alle misure per la pubblica amministrazione, quelle per le imprese, gli incentivi alle energie rinnovabili e alla transizione digitale, quindi, il provvedimento approvato ieri dal governo guidato da **Mario Draghi** contiene anche delle norme per



Mario Draghi

la parità di genere.

La prima modifica riguarda la «garanzia per la partecipazione alla procedura», come definita dall'articolo 93 del dlgs 50/2016, ovvero la cauzione provvisoria (sotto forma di garanzia fideiussoria) richiesta alle aziende che vogliono partecipare alle gare d'appalto. L'articolo 93 prevede una serie di ipotesi di riduzione dell'importo della garanzia nel caso l'azienda rispetti determinate condizioni. Tra queste, viene appunto aggiunto il possesso della certificazione per la parità di genere, che porterà a una diminuzione dell'importo del 30%. Il secondo intervento, invece, va a modificare l'articolo 95 del codice degli appalti, andando a inserire anche la certificazione tra i criteri premiali che le amministrazioni pubbliche dovranno inserire nei bandi.

Michele Damiani

© Riproduzione riservata

Per il codice della crisi d'impresa rinvio dal 16 maggio al 15 luglio

DI MARCELLO POLLIO

Slitta ancora (di due mesi: dal 16 maggio al 15 luglio 2022) l'entrata in vigore del dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii). Lo prevede l'art. 37 del decreto Pnrr, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che modifica l'art. 389 del Ccii. Tra pandemia e recepimento della direttiva (UE) 2019/2013 sembra, dunque, non volere avere fine il continuo differimento del testo unico delle disposizioni che manderanno in pensione l'attuale legge fallimentare e cambieranno la fisionomia della gestione dei risanamenti e delle procedure concorsuali. Il cambio della legge fallimentare sarebbe dovuto avvenire già da molto tempo, poiché il dlgs 14/2019 è stato emanato in attuazione della legge 155/2017. La complessità del Ccii aveva consigliato due diverse tempistiche di avvio delle novità da esso apportate. Gli assetti organizzativi ex art. 2086 cc per prevenire la crisi sono, infatti, entrati in vigore il 16 marzo 2019, mentre le disposizioni per gestire la crisi d'impresa e dare avvio ai sistemi di allerta, con le segnalazioni da parte di sindaci e creditori pubblici, sarebbero dovute entrare in vigore

il 1 settembre 2020. La pandemia però ha consigliato il rinvio più volte del Ccii e, infine, l'art. 1 del dl118/2021, convertito nella legge 147/2021, che ha introdotto la Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Cnc), ha definitivamente differito i sistemi di allerta al 31 dicembre 2023 e previsto l'entrata in vigore delle altre disposizioni del Ccii al 16 maggio 2022. Mentre si attendeva il nuovo termine, il 17 marzo, il Governo, al fine di recepire la direttiva (UE) 2019/2013, ha approvato uno schema di dlgs modificativo del Ccii con ulteriori novità, tra cui l'introduzione della definizione di assetti organizzativi delle imprese e la codifica dei segnali di allarme della crisi. L'art. 37 del decreto Pnrr stabilisce così il rinvio al 15 luglio delle norme del Ccii che non sono ancora entrate in vigore. Il nuovo termine è probabilmente l'ultimo rinvio possibile, poiché unico compatibile con l'obbligo di recepimento della direttiva insolvency (17 luglio). E dà anche alle commissioni parlamentari più tempo per discutere e affinare il testo del dlgs (A.G. n. 374) che recepisce le modifiche al Ccii e introduce la nuova stretta agli assetti organizzativi delle imprese.

© Riproduzione riservata